CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra l'associazione C.D.S. M° Marcello Lodetti A.S.D. (*P.IVA* ...), in persona del presidente Sig. Giovanni Lodetti, con sede legale in Pieve del Cairo, Via Guglielmo Marconi 25 e sede operativa in Milano, Corso Italia, 58;

		- da un lato - in qualità di sponsorizzata -		
		e		
la	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	, (P.IVA),
in persona d	el suo legale	rappresentante	Sig, con	sede in
		Via		
n		,		
		- dall'altro lato - in	n qualità di spon	sorizzante -
		premesso		
1 1 0 5	7 7 60 7 6 11		44.4	

- che la C.D.S. M° Marcello Lodetti A.S.D. ha diritto a partecipare ai seguenti eventi sportivi:
- ..., così come descritto nell'allegato A;
- ..., così come descritto nell'allegato B;
- ..., così come descritto nell'allegato C.
- che la società sponsorizzante si occupa die concede alla sponsorizzata l'utilizzo dei marchi, e dei segni distintivi, esattamente come riprodotti e allegati (allegato D), con le misure e i colori espressamente indicati nel contratto e per i soli fini e interessi indicati nell'ultimo punto delle premesse di questo contratto;

- che la sponsorizzante dichiara che i marchi e i segni distintivi sono di sua esclusiva proprietà ed esonera la sponsorizzata da qualsiasi responsabilità concernente l'utilizzo degli stessi;
- che la società sponsorizzante ha interesse a pubblicizzare la propria attività, come sopra specificatamente indicata, e a divulgare la conoscenza dei marchi e segni distintivi propri, durante le manifestazioni sportive o negli eventi ad esse legate a cui la sponsorizzata a diritto a partecipare;

si conviene e stipula quanto segue

1. Premesse

Entrambe le parti convengono che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di sponsorizzazione.

2. Obblighi della sponsorizzata

2.1.La C.D.S. M° Marcello Lodetti A.S.D. si impegna ad apporre, così come indicato infra in occasione delle manifestazioni sportive inerenti ..., con le modalità stabilite all'art. 2 punto 2, i marchi o gli altri segni distintivi previamente concordati e allegati al presente contratto (allegato D).

- 2.2. La C.D.S. M° Marcello Lodetti A.S.D. si impegna a riservare alla sponsorizzante esclusivamente il seguente spazio pubblicitario con le modalità stabilite all'articolo 5:
 - n. ... adesivo (o altro) di coloredi altezza pari a cm. ..., posto ..., così come indicato nell'allegato E;
 - n. ... posti sulle tute degli atleti che dovranno essere indossate durante le gare e il dopo gara, così come indicati nell'allegato F;
 - n. ... posti in sala, durante lo svolgimento della manifestazione, così come indicata nell'allegato g;
 - visibilità mediatica, laddove fosse possibile, attraverso il quotidiano "La Gazzetta dello Sport", via internet ed eventualmente in modalità cartacea;
 - visibilità estesa, laddove fosse possibile, anche a partner ed associazioni a noi collegati (quali CUS Milano, Provveditorato dello Sport e altri), esclusa qualsiasi forma di incompatibilità;

- n. ...;

2.3. La C.D.S. M° Marcello Lodetti A.S.D. si impegna a favorire e a fare quanto necessario per ottenere filmati televisivi, interviste, conferenze stampa, servizi fotografici ed articoli da pubblicarsi sulla carta stampata intesa come quotidiani locali, nazionali o internazionali, periodici specializzati e con canali di comunicazione via internet.

3.Obblighi della sponsorizzante

3.1. La società sponsorizzante si impegna a versare alla sponsorizzata la somma di Euro

- 3.3. La sponsorizzante rimarrà obbligata a versare gli importi di cui supra anche nel caso in cui gli eventi sportivi dovessero essere sospesi per cause di forza maggiore o comunque non imputabili alla sponsorizzata ovvero in tutti i casi in cui nelle singole manifestazioni (allegati ...) sia prevista la sospensione o l'impossibilità di disputare una o più gare.

4.Limiti all'utilizzo dell'immagine della sponsorizzata

Il diritto della sponsorizzante all'utilizzo dell'immagine della sponsorizzata è limitato a scopi pubblicitari e nell'ambito di questi alle sole raffigurazioni inerenti alla gara ed alle fasi della stessa o agli avvenimenti sportivi inerenti ad essa in una delle manifestazioni indicate nelle premesse.

5.Fornitura dei marchi e segni distintivi

Alla sponsorizzante verranno esibite delle fotografie ritraenti la zona di gara affinché la stessa possa prendere visione del corretto posizionamento del proprio marchio e, una volta presa visione dei marchi e dei segni distintivi e dopo aver specificatamente approvato il risultato, rilascerà idonea dichiarazione di assenso. Da questo momento la sponsorizzante non potrà più pretendere che i marchi e i segni distintivi vengano modificati nel corso delle manifestazioni sportive indicate in premessa.

<u>6. Patto di non concorrenza</u>

Nell'attuare gli obblighi assunti con il presente contratto ed elencati all'articolo 2 la sponsorizzata si impegna a non

pubblicizzare altri marchi o segni distintivi che appartengano allo stesso settore merceologico della sponsorizzante.

7.Tutela dell'immagine

- 7.1. La sponsorizzata si impegna a non stipulare contratti di pubblicità o di sponsorizzazione che possano ledere l'immagine della sponsorizzante.
- 7.2. La sponsorizzante si impegna a non stipulare contratti di pubblicità o sponsorizzazione che possano ledere l'immagine della sponsorizzata.
- 8. Accettazione da parte della sponsorizzante della normativa a cui sono soggette le gare sportive oggetto del presente contratto
- 8.1 La sponsorizzante dichiara di aver preso visione dei regolamenti cui sono sottoposte le manifestazioni sportive indicate nelle premesse del presente contratto e di accettare l'assoggettamento della sponsorizzata ai suddetti regolamenti (allegati ...).
- 8.2 La sponsorizzante non potrà chiedere la risoluzione del contratto e sarà comunque tenuta al pagamento del corrispettivo nei termini e con le modalità di cui all'art. 3, ove l'eventuale inadempimento imputabile alla sponsorizzata costituisca adempimento ad uno dei regolamenti previsti per ciascuna delle manifestazioni sportive indicate nelle premesse.

9.Clausola risolutiva espressa

- 9.1 Ogni clausola del presente contratto è da considerarsi essenziale e se violata comporta la risoluzione del contratto.
- 9.2 In particolare nel caso in cui la sponsorizzante non paghi le somme stabilite dall'art. 3 entro i termini stabiliti dallo stesso

- articolo, il presente contratto si intenderà risolto di diritto e comporterà l'immediata asportazione dei marchi e dei segni distintivi della sponsorizzante.
- 9.3.In caso di risoluzione del presente contratto la sponsorizzante sarà tenuta al pagamento di una penale pari a Euro....., salva la risarcibilità del danno ulteriore.
- 9.4. Le parti convengono che nel caso in cui la sponsorizzata non possa partecipare ad una o più manifestazioni, per problemi tecnici e, comunque per cause ad essa imputabili, il corrispettivo di cui all'art. 3.1. non potrà mai essere ridotto.

10. Durata del presente contratto

Il presente contratto avrà una durata di n...... mesi e, quindi dal al Allo spirare del predetto termine il presente contratto si intenderà automaticamente disdettato senza alcun obbligo in capo alle parti.

11. Clausola compromissoria

11.1. Per ogni controversia che dovesse insorgere fra le parti in merito al presente contratto di sponsorizzazione, connessa all'interpretazione, all'applicazione o risoluzione del medesimo, comprese le controversie che dovessero insorgere in caso di mancato o ritardato pagamento di quanto previsto all'art. 3, per la determinazione di eventuali danni e in ordine ai comportamenti che possano essere gravemente lesivi dell'immagine di una delle due parti, verranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale.

- 11.2. Tale collegio sarà composto da tre membri, due dei quali nominati rispettivamente da ciascuna parte in contesa ed il terzo nominato di comune accordo dai primi due. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra parte con lettera raccomandata, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro 20 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata. Nel caso in cui l'altra parte non nominasse il proprio arbitro entro i 20 giorni dal ricevimento della predetta raccomandata, lo stesso verrà nominato dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza di parte. Allo stesso modo provvederà, ad istanza di parte, il Presidente del Tribunale di Milano ove non fosse raggiunto, entro i 20 giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, l'accordo sul nome del terzo arbitro.
- 11.3. Gli arbitri così nominati decideranno secondo diritto e nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile relative all'Arbitrato rituale. La decisione del collegio Arbitrale verrà resa entro il termine 90 giorni dalla data di perfezionamento della nomina del terzo arbitro, salvo proroga di ulteriori 30 giorni concessa di comune accordo dalle parti ed accettata dal collegio Arbitrale.
- 11.4. La sede dell'Arbitrato viene dalle parti indicata in Milano.
- 11.5. Il lodo sarà definito e vincolante tra le parti e ove non eseguito spontaneamente darà luogo alla procedura prevista dall'art. 825 c.p.c..

Milano, lì

C.D.S. M° Marcello Lodetti A.S.D.

(Società Sponsorizzante)

A sensi e per gli effetti di cui all'art. 1342 cod. civ. le parti, previa lettura di ogni clausola del presente contratto e rilettura di quelle di cui agli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 11 dichiarano espressamente di approvarle.

Il presente contratto si compone di n. ... articoli, n. ... pagine e di ... allegati contraddistinti dalle lettere da A ad ...

Allegato A ...;

Allegato B ...;

Allegato C ...;

Allegato D....

Milano, lì

C.D.S. M° Marcello Lodetti A.S.D.

(Società Sponsorizzante)

